

## IL TRIBUNALE DI UDINE

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Lorenzo Massarelli	Giudice rel.

ha emesso il seguente

### DECRETO

letto il ricorso per concordato preventivo, con riserva di deposito del piano, della proposta e della documentazione, depositato da COOPCA - SOCIETA' COOPERATIVA CARNICA DI CONSUMO con sede legale in Tolmezzo (UD) il 17.11.2014, n° 24 /2014 R.C.P., difesa dall'avv. ANDREA CABRINI;

rilevato che la società ha presentato, insieme al ricorso preliminare al concordato preventivo (firmato anche dal presidente del CdA in persona):

- i bilanci degli esercizi 2011, 2012 e 2013 con relativi allegati, tratti dal registro delle imprese, e i verbali d'assemblea che li hanno approvati, tratti dal relativo libro sociale;
- la visura camerale aggiornata dell'impresa;
- l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti;
- la decisione *ex art.* 152 L.Fall. ricevuta da notaio;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale in funzione della sede legale dell'impresa;

rilevato che sussistono le condizioni volute dagli artt. 1, 160 e 161 L.Fall.;

rilevato che il termine iniziale per il deposito di piano, proposta e documenti definitivi va fissato per legge in sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda stessa presso il registro delle imprese, pendendo istanza di fallimento;

rilevato che la natura cooperativa dell'ente ed i relativi controlli esterni ed interni cui soggiace consigliano di non nominare anticipatamente un commissario giudiziale per sorvegliare l'andamento dell'attività nelle more della definizione di piano e proposta;



P. Q. M.

visto l'art. 161, commi sesto e seguenti, L.Fall.;

**assegna** alla ricorrente termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese per il deposito di proposta concordataria, piano e documentazione del caso;

**dispone** i seguenti obblighi informativi a carico della ricorrente (rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, commi secondo e terzo L.Fall., che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione e che il pagamento *medio tempore* di debiti concorsuali è possibile solo in caso di concordato in continuità aziendale -

previa autorizzazione e nei casi previsti per legge – nonché in altri specifici casi collegati alla natura del rapporto fra prestazioni corrispettive inesequite dedotte in contratti pendenti):

- sintetica relazione informativa sulla gestione (cassa, recupero crediti, dipendenti, gestione punti vendita, approvvigionamenti, rapporti con fornitori), ogni mese dalla comunicazione del presente decreto;
- immediata indicazione e documentazione delle attività già compiute o da compiersi per predisporre la proposta ed il piano (individuazione attestatore, incarico a periti, offerte d'acquisto *assets*, valutazione del merito creditizio dell'affittuario/acquirente, circolarizzazione debiti e crediti, ecc.), e successivo aggiornamento ogni 10 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

**precisa** che in ogni caso la ricorrente deve depositare in cancelleria con periodicità almeno mensile una separata situazione finanziaria aggiornata, destinata alla pubblicazione nei modi di legge.

Udine, 18/11/2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ANNAMARIA MIDENA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
20 NOV. 2014  
oggi, .....  
IL CANCELLIERE DI  
Annamaria Midena

Il Presidente.  
Dott. FRANCESCO VENIER

